



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SEZIONE LAVORO CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 723/2019

Oggi 16 aprile 2021 [REDACTED] sono comparsi, in collegamento da remoto, sono comparsi l'Avv. [REDACTED] e il ricorrente personalmente, gli Avv. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per la società convenuta, che discutono la causa.

I difensori discutono la causa e si riportano alle proprie conclusioni.

L'Avv. [REDACTED] insiste nella richiesta di produzione della nota di replica e del verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate già offerti all'udienza del [REDACTED].

L'Avv. [REDACTED] si riporta alle proprie conclusioni e si oppone alla acquisizione della documentazione sopra indicata ritenendola tardivamente prodotta.

I difensori danno atto che l'udienza si è svolta nel rispetto del contraddittorio.

Rinunziano a presenziare alla lettura del dispositivo.

Il G.I. non ammette la memoria e la documentazione offerta dalla parte convenuta in data [REDACTED], perché non autorizzata e, quanto alla documentazione, non rilevante ai fini della decisione.

Pronuncia, l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

*Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente*

SENTENZA

*Nella causa civile iscritta al n. 723 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2019,
promossa*

da:

inadeguata, le prove fotografiche della fornitura di tali servizi ai loro utilizzatori finali risultavano contraffatte.

Mette conto rilevare che la contestazione disciplinare è effettuata a ██████████ “nella sua qualità di Ceo e dirigente della società”.

Il ricorrente è stato per tutto il tempo cui si riferiscono i fatti di causa, dirigente di ██████████ ██████████, ma al contempo suo amministratore delegato. Non risulta allegata alcuna limitazione di poteri, se non quello della firma congiunta di altro amministratore delegato o procuratore. La necessità della doppia firma non instaura tra i soggetti titolari di poteri procuratori una relazione gerarchica.

Dalla visura della camera di commercio si ricava che tra i poteri di ordinaria amministrazione a lui attribuiti in via generale, rientravano anche quelli di assumere, sospendere e licenziare dirigenti, impiegati di concetto e d'ordine e operai, stabilendo e modificando le rispettive incombenze e retribuzioni. Quindi a lui spettavano integralmente i poteri del datore di lavoro, compreso quello disciplinare e lo ius variandi. L'ampiezza delle ulteriori deleghe in materia commerciale è confermata dall'elencazione che ne fa la difesa ricorrente a p. 3 della nota autorizzata per l'udienza odierna.

Egli è stato revocato dalla carica di consigliere di amministrazione in data ██████████ ██████████, mentre il licenziamento porta la data del ██████████.

Deve ritenersi che il ricorrente abbia riassunto in sé la posizione di lavoratore dipendente della società e di persona fisica chiamata a formare la volontà dell'ente, sia quanto al processo decisionale interno, sia quanto alla spendita del nome verso l'esterno. Tali posizioni sono tra loro incompatibili.

La relazione intrattenuta da ██████████ con ██████████ è necessariamente quella dell'immedesimazione organica, non quella di una relazione contrattuale bilaterale.

Ne deriva che il contratto di lavoro dipendente è necessariamente simulato, non potendo darsi relazione contrattuale che non sia inter soggettiva, ed in particolare non potendo darsi etero direzione quando il soggetto etero diretto coincida con colui che ha il potere di dirigere.

La possibilità di scostamenti dalla relazione logico giuridica così configurata è subordinata alla prova del vincolo della subordinazione, cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo amministrativo della società.

Le parti, per asserire una tale evenienza, per un verso richiamano i poteri di ingerenza, di controllo e di autorizzazione che, nell'ambito dell'organizzazione di un gruppo societario internazionale, erano conferiti a persone incardinate nelle società controllanti;

per altro verso richiamano la posizione che avrebbe avuto all'interno della società il consigliere ██████████.

E' tuttavia da rilevare che mentre la prima obiezione sposta la supposta relazione di subordinazione al di fuori del soggetto societario invocato in giudizio, la seconda si scontra col fatto che il ruolo di supremazia che sarebbe stato proprio di tale persona richiederebbe allegazioni in fatto che difettano in atti e che non sono sostenute dalla documentazione camerale, da cui non si ricava che egli fosse titolare di poteri prevalenti su quello di ██████████. Dovendosi anche rilevare che la missiva di licenziamento non è firmata da ██████████, ma da altra persona e che dalla visura prodotta risulterebbe che la sua carica di consigliere è perdurata solo fino all'approvazione del bilancio del ██████████.

E' poi da rilevare che i fatti su cui si fonda la contestazione disciplinare, nonché quelli posti a base della domanda riconvenzionale, per la loro latitudine e rilevanza economica, costituiscono estrinsecazione dell'oggetto sociale ed espressione, all'evenienza travisata, della discrezionalità propria dell'imprenditore.

Infine, non è senza rilievo che il ricorrente sia stato prima sollevato dal suo ruolo di amministratore e poi licenziato, posto che, diversamente, egli, formando la volontà sociale, avrebbe dovuto, in un gioco di specchi, licenziare sé stesso.

La simulazione contrattuale è presumibilmente giustificata dall'interesse a costituire una posizione previdenziale, e cioè, a far valere nei confronti di terzi un assetto di interessi diverso da quello reale.

In ogni caso, deve ammettersi il sindacato sulla validità dell'atto, quando esso sia il presupposto di una domanda con cui si fa valere un inadempimento contrattuale, e cioè la non giustificatezza, su base contrattuale, del licenziamento del dirigente, chiedendo il risarcimento del danno.

Se il rapporto di lavoro era simulato, la comunicazione di recesso non può essere intesa come suo atto risolutivo, perché essa non ha alcun effetto risolutivo di un rapporto mai sorto.

Essa semmai consente di far coincidere, a posteriori, la situazione effettiva con quella apparente.

Per effetto di quanto detto, deve ritenersi che gli emolumenti corrisposti nel corso del rapporto, imputati a retribuzione, avessero in realtà una diversa causale, valessero a compensare l'attività di amministrazione della società, perché tale era il ruolo sostanziale dell'attore.

Allo stesso modo la domanda riconvenzionale si riferisce ai medesimi comportamenti di infedeltà patrimoniale contestati al ricorrente, che non potrebbero essere compiuti se non nella posizione di dominus della società e con spendita, verso l'esterno, del nome dell'ente. In effetti, le medesime ragioni spese in questa sede dalla società possono giustificare un'azione di responsabilità a carico dell'amministratore, con conseguente duplicazione dei titoli di credito; e lo stesso si potrebbe dire per le ragioni del ricorrente, ove volesse fare valere il suo diritto al compenso in qualità di amministratore.

Pertanto, poiché il contratto simulato non produce effetti tra le parti, esso non può fondare l'esercizio del potere di risoluzione unilaterale. Il licenziamento va dichiarato pertanto inefficace, ma per una ragione diversa da quella dedotta in giudizio, e da tale inefficacia soprattutto non potranno conseguire l'adozione delle misure risarcitorie richieste dal ricorrente.

Allo stesso modo, la domanda di risarcimento del danno fondata sull'esecuzione di un rapporto in origine simulato non potrà trovare accoglimento, impregiudicata restando la facoltà di domandare il medesimo petitum sulla base di una diversa causa petendi. Si compensano le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara inefficace il licenziamento di ██████████, costituendo esso risoluzione di un contratto affetto da simulazione assoluta; compensa le spese di causa.

In Padova, li 16.04.21.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa